

TI_GERICHTE 15.2013.25 vom 15. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.25_d20130115

FR: TI_GERICHTE 15.2013.25 du 15 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.25 del 15 gennaio 2013

Regeste

Notifica di atto esecutivo a società. Ricorso contro comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato

Erwägungen

E. 1

La notificazione di un atto o di un documento giudiziario è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario; è inoltre da considerare valida la notifica sostitutiva ai sensi dell'art. 138 cpv. 2 CPC che avviene nelle mani di un impiegato della società presso i locali dove ha la sede o una stabile organizzazione (cfr. STF del 12 luglio 2012, inc. 5A_268/2012, consid. 3.4; A. Staehelin, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, 2 a ed., n. 5 ad art. 138; B ohnet, in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 138 e 11 ad art. 133). Nella fattispecie la decisione di rigetto dell'opposizione è stata inviata al recapito della società escussa ed è stata ritirata dalla madre del socio gerente. Ora, l'insorgente non sostiene che la madre non fosse abilitata a ritirare la posta dell'escussa durante le vacanze del suo gerente. La notifica è pertanto da ritenere validamente avvenuta il 16 gennaio 2013. L'eventuale ritardata conoscenza del contenuto dell'invio da parte del socio gerente è questione interna alla società, che non pregiudica la regolarità della procedura esecutiva (cfr. DTF 71 III 74).

E. 2

Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando: – l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); – l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); – è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; – la decisione (sommatoria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva; – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2). Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

E. 3

Non riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente perché essa non sarebbe parte del contratto all'origine del credito dedotto in esecuzione, la debitrice allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che può essere esaminata nell'ambito della procedura di ricorso dell'art. 17 LEF. La censura (di merito) sollevata dalla ricorrente non è quindi proponibile in questa sede per carenza di

competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, andava semmai fatta valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di annullamento dell’esecuzione giusta gli art. 85 o 85a LEF. Per quanto riguarda l’ambito di competenza di questa Camera, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento contro RI 1 dopo aver verificato che l’opposizione al precetto esecutivo era stata rigettata. Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

E. 4

La ricorrente chiede infine il beneficio del concordato. Il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice competente, ossia al Pretore (art. 14 cpv. 2 LALEF), una domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 293 cpv. 1 LEF). La scrivente Camera non è dunque competente a pronunciarsi al riguardo.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 39, 40, 43, 293 cpv. 1 LEF; 138 CPC; 14 cpv. 2 LALEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. . Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.